

DIRITTO LAVORO

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA, Sez. lavoro, ordinanza,
14 aprile 2011 — AYTANO *Giudice monocratico* — L.D.F. (avv.
Poddighe) c. F. 2000 (avv.ti Corrias, Sanjust, Quarguenti).

Lavoro (Processo del) - Licenziamento - Impugnazione - Ricorso
cautelare d'urgenza per ottenere la reintegrazione - *Periculum
in mora* - Necessità - Sussiste - Onere di specifica e puntuale
allegazione - Sussiste.

(Cod. proc. civ., art. 700).

In materia di licenziamento il periculum che giustifica il ricorso alla tutela cautelare per ottenere la reintegra nel posto di lavoro si verifica per effetto della improvvisa cessazione dei mezzi di sostentamento del lavoratore, che subirebbe un grave pregiudizio nell'attesa della definizione del giudizio di merito relativo alla legittimità del licenziamento; pregiudizio che non verrebbe risarcito neppure dalla tutela offerta in regime di stabilità reale. Tuttavia l'irreparabilità del danno non può ritenersi in re ipsa, nel fatto della perdita del posto di lavoro, ma deve costituire oggetto di specifica e puntuale allegazione e dimostrazione da parte del ricorrente con riferimento alla sua situazione economica, personale e familiare e/o alla compromissione del suo equilibrio psico-fisico (1).

(*Omissis*). — Occorre premettere che si suole generalmente affermare che in materia di licenziamento il *periculum* che giustifica il ricorso alla tutela cautelare, sotto il profilo della reintegra e non

(1) La nota segue a p. 126.

anche sotto l'ulteriore profilo risarcitorio, consiste nella improvvisa cessazione dei mezzi di sostentamento del lavoratore, con la conseguenza che questi subirebbe un grave, ed ulteriore pregiudizio nella attesa della definizione del giudizio di merito circa la legittimità del licenziamento, pregiudizio che, proprio perché costituisce un effetto indiretto del provvedimento espulsivo, non verrebbe in ogni caso risarcito neppure dalla tutela offerta in regime di stabilità reale.

Tuttavia, l'irreparabilità del danno non può ritenersi *in re ipsa*, cioè collegata alla mera perdita della fonte di reddito, ma deve costituire oggetto di specifica e puntuale allegazione da parte del ricorrente poiché "anche nel particolare ambito del pregiudizio derivante dal licenziamento del lavoratore non possono ravvisarsi deroghe all'impianto tecnico della tutela ai sensi dell'art. 700 c.p.c. come normativamente tipizzata, non esistendo previsione di legge che escluda la necessità della verifica del requisito del "periculum in mora", ritenendolo assorbito nel fatto stesso della risoluzione del rapporto e della conseguente disoccupazione del lavoratore. Ne consegue che l'esistenza del requisito in esame deve essere verificata in concreto in relazione all'effettiva situazione socio-economica del lavoratore, sul quale incombe l'onere di allegazioni concrete e puntuali in ordine, ad esempio, alla situazione personale e familiare, alla compromissione del suo equilibrio psicofisico, alla necessità di affrontare spese indilazionabili per l'abitazione, per cure mediche, all'esistenza di pregresse e rilevanti esposizioni economiche nei confronti di terzi, dalle quali emerga che l'allontanamento dall'attività lavorativa e/o la perdita della retribuzione nel tempo occorrente per il giudizio ordinario possano configurarsi quali fonti di pregiudizio irreparabile" (nello stesso senso si vedano poi Pret. Roma, 15 settembre 1995, in *Lavoro nella Giur.*, 1996, p. 148; Pret. Roma, 11 luglio 1996, in *Lavoro nella Giur.*, 1996, p. 1035; Trib. Roma, 4 ottobre 1996 (in *Orient. Giur. Lav.*, 1996, p. 1041).

Nella fattispecie il ricorrente non ha adeguatamente provato la sussistenza di una situazione patrimoniale tale da rendere necessario il ricorso alla tutela di urgenza, senza la possibilità di attendere l'esito del giudizio di merito.

In particolare, a fronte delle allegazioni del ricorrente il quale lamenta di essere disoccupato ed attualmente privo di redditi in quanto anche la propria moglie risulta aver perso il lavoro dal luglio del 2009 e pertanto non è in grado di far fronte al mutuo contratto per l'acquisto della propria abitazione ed agli altri due finan-

ziament
sommar
contezza
econom
ogni cas
diata de
Infra
risulta c
presso l
2009 La
con cap
D. risul
è stato
getto sc
zione, c
economi
ma del
ra attiv
sua ste
ne, tal
compo
re.

Il
che la
bar-ric
sulla v
porto p
No
contra
mente
cenzia
gresse
giudiz
l'affer
posto
di las
nuova
In
alle sp
zioni

ziamenti richiesti, l'attività istruttoria, sia pure svolta in modo sommario, stante la natura del procedimento *de quo*, non ha dato contezza, e non ha quindi fornito l'adeguata prova delle difficoltà economiche gravi ed irreparabili prospettate dal ricorrente né, in ogni caso, la prova che le stesse siano conseguenza diretta ed immediata del licenziamento.

Infatti, contrariamente a quanto dedotto dal La D. stesso, non risulta che lo stesso sia privo di occupazione: dalle visure effettuate presso la Camera di Commercio è emerso che in data 1° giugno 2009 La D. ha costituito insieme alla moglie F. C. l'impresa E. s.r.l. con capitale sociale di € 10.000,00 interamente versato, di cui La D. risulta amministratore e che nel mese di settembre-ottobre 2010 è stato altresì deliberato, con atto pubblico, l'ampliamento, dell'oggetto sociale includendovi anche l'attività di ingegneria e progettazione, con contestuale nomina del Direttore Tecnico. L'operazione economica di ampliamento dell'oggetto sociale, effettuata poco prima del deposito del ricorso induce a ritenere che la società sia ancora attiva, come peraltro confermato dal fatto che il ricorrente, per sua stessa ammissione, risulta ancora titolare di partita IVA. Ebbene, tale attività imprenditoriale, la cui iniziativa ha sicuramente comportato esborsi economici notevoli – è quindi tutt'ora in essere.

Il ricorrente, inoltre, in sede di interrogatorio libero, riferisce che la società è nata al fine di prendere in gestione un'attività di bar-ricevitoria, gestione che tuttavia è risultata fallimentare, ma sulla veridicità di tale affermazione non fornisce alcun tipo di supporto probatorio.

Non solo, bisogna anche considerare che i due finanziamenti contratti dal La D., il cui capitale residuo ammonta complessivamente ad € 20.000,00 circa – sono stati accesi successivamente al licenziamento, e pertanto non configurano situazioni debitorie pregresse allo stesso e tali quindi da poter assumere rilevanza ai fini del giudizio sul *periculum in mora*. Inoltre, non corrisponde al vero l'affermazione secondo la quale la moglie del ricorrente ha perso il posto di lavoro, in quanto è stato accertato che la sig.ra F. ha scelto di lasciare la precedente occupazione al fine di intraprendere la nuova attività imprenditoriale insieme al marito.

Infine, la documentazione prodotta dal ricorrente e afferente alle spese ordinarie di gestione della *menage* familiare e le dichiarazioni dei sommari informativi – i due fratelli del ricorrente, i quali

hanno dichiarato di doverlo aiutare spesso in quanto in difficoltà economiche – non forniscono ulteriori importanti elementi e non modificano il fatto che la situazione di difficoltà economica lamentata è comunque intervenuta a distanza di diversi anni dal licenziamento e, per quanto è dato emergere, è il risultato di scelte economiche intraprese dal ricorrente.

Considerato pertanto che la carenza del requisito del *periculum in mora* esima logicamente il giudice dal valutare la fondatezza o meno della domanda cautelare sotto il profilo del dedotto *fumus boni juris* – in relazione al quale comunque gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria del procedimento di merito non sono idonei a supportare un giudizio di probabile fondatezza delle domande proposte – e che pertanto, a mente del disposto dell'art. 700 c.p.c., il ricorso non può che essere rigettato per carenza dei presupposti previsti dalla legge. (*Omissis*)

(1) Il provvedimento ex art. 700 c.p.c. in materia di licenziamenti.

1. L'ordinanza del giudice del lavoro del Tribunale di Tempio Pausania oggetto della presente nota ripropone il tema, di estrema attualità, riguardante i presupposti necessari per ottenere, da parte del lavoratore licenziato, la reintegrazione nel posto di lavoro in via d'urgenza, senza attendere, cioè, la definizione della causa di merito.

Lo strumento è il procedimento disciplinato dall'art. 700 c.p.c., in base al quale "chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, i più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito".

Le caratteristiche principali del procedimento in questione e del relativo provvedimento sono la sussidiarietà o residualità, nel senso che è esperibile solamente nei casi in cui non sia possibile ricorrere ad altri rimedi previsti dal codice di rito o da leggi speciali (1) e la provvisorietà e strumentalità rispetto al giudizio a cognizione piena, nel senso della sua inattitudine a dar luogo al giudicato (2).

(1) Cfr. PALLADINI in AMOROSO, DI CERBO, FOGLIA, MARESCA, in *Dir. lav.*, IV, *Il processo*, Milano, 2009, p. 875; SAPIENZA, *I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.: profilo sistematico*, Milano, 1957, p. 115; CALVOSA, *Il processo cautelare: i sequestri e i provvedimenti d'urgenza*, Torino, 1970, p. 768. Per una completa disamina dell'istituto cfr. LEANZA, *Il processo del lavoro*, Milano, 2005, p. 690 ss.

(2) Va, peraltro, considerato che per effetto della riforma introdotta con l'art. 2 del d.l. n. 35/2005 (convertito in l. n. 80/2005), che ha esonerato il giudice che abbia pronunciato il

Il provv
po dei rappo
te, tanto nat
determinate
dell'azienda,
di lavoro a d
lamento di
mansioni, et
Deve ag
sia anteriori

2. I req
genza di cui

2.a. Per
gnamento d
tale presupp
ricorrente ch

Va con
sprudenza,
relazione a
zionalità (5)

Peraltro
nosciuti dal
i giudici di
ormai da te
norme di le

Non s
una norma
stata chiest
norma inte

provvedimen
merito e non
lo stesso giu
no sia all'inc
rino (Cfr. PA

(3) C
ANDRIOLI-B
1987, p. 107

(4) C

(5) C

(6) C

(7) C

Il provvedimento in questione trova la più frequente applicazione nel campo dei rapporti di lavoro e può avere il più ampio contenuto e, conseguentemente, tanto natura conservativa (si pensi all'interdizione ai lavoratori di esercitare determinate forme di picchettaggio o di sciopero, di dar corso all'occupazione dell'azienda, etc.), quanto natura anticipativa (si pensi alla condanna del datore di lavoro a disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, all'annullamento di un trasferimento ritenuto illegittimo, alla illegittima privazione di mansioni, etc. (3)).

Deve aggiungersi che il procedimento *ex art. 700 c.p.c.* può essere proposto sia anteriormente alla causa, sia durante il corso della stessa.

2. I requisiti necessari per ottenere la concessione del provvedimento d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c. sono il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*.

2.a. Per quanto attiene al requisito del *fumus* va osservato che, secondo l'insegnamento della dottrina e della giurisprudenza, anche della Corte Costituzionale, tale presupposto sussiste in presenza di una valutazione circa le buone ragioni del ricorrente che fa ritenere probabile l'accoglimento della domanda di merito (4).

Va comunque precisato che, in base al prevalente orientamento della giurisprudenza, si è ritenuto che non possa concedersi il provvedimento d'urgenza in relazione a diritti che si ritengano pregiudicati da norme sospettate di incostituzionalità (5).

Peraltro, in presenza di disposizioni riguardanti i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione, e, in particolare, il diritto alla salute di cui all'art. 32, i giudici di merito, seguendo la linea tracciata dalla Corte di Cassazione, sono ormai da tempo orientati a seguire una lettura costituzionalmente orientata dalle norme di legge e dei regolamenti (6).

Non sembra invece sussistano dubbi sul fatto che, in caso di contrasto fra una norma interna e una o più disposizioni comunitarie, il giudice al quale sia stata chiesta la pronuncia di un provvedimento d'urgenza possa disapplicare la norma interna (7).

Il provvedimento d'urgenza dall'obbligo di fissare il termine perentorio per l'inizio del giudizio di merito e non ha previsto a carico di chi abbia ottenuto il provvedimento l'onere di promuovere lo stesso giudizio entro il suddetto termine, si è determinata la sopravvivenza del provvedimento sia all'inerzia del soggetto in cui favore è stato adottato, sia all'estinzione del giudizio di merito (Cfr. PALLADINI, *op. cit.*, p. 873).

(3) Cfr. TARZIA, *Manuale del processo del lavoro*, Milano, 1999, p. 341; PROTO PISANI, in ANDREOLLI-BARONE-PEZZANO-PROTO PISANI, *Le controversie in materia di lavoro*, Bologna-Roma, 1987, p. 1078 ss.

(4) Cfr. Corte cost., 7 novembre 1997, n. 526; PALLADINI, *op. cit.*, p. 886.

(5) Cfr. Cass., 9 febbraio 1990, n. 5599; Cass., 12 dicembre 1991, n. 13415.

(6) Cfr. PALLADINI, *op. cit.*, p. 889; Trib. Bari, 27 settembre 1999, in *Giur. cost.*, 2000, p. 1887.

(7) Cfr. Corte giust. CE, 19 giugno 1990, n. 213.

2.b. Per quanto attiene al requisito del *periculum in mora*, significativamente definito "il cuore del procedimento d'urgenza" (8), da tempo accantonata la tesi della ravvisabilità del *periculum in re ipsa*, che era stata individuata soprattutto nelle ipotesi del licenziamento in tronco del lavoratore, è stata ripetutamente sottolineata, al punto di configurare oramai un orientamento consolidato, la necessità che venga allegata e provata la sussistenza di tale requisito.

In sostanza, con particolare riferimento alle ipotesi del licenziamento del lavoratore quest'ultimo, a supporto della sussistenza della più frequente ipotesi del *periculum* derivante dal venir meno della retribuzione dovrà, ovviamente, allegare e dimostrare la conseguente difficoltà di far fronte alle esigenze quotidiane di sostentamento di sé e della famiglia, agli eventuali impegni economici in precedenza assunti (ad esempio la necessità di far fronte alle rate di un contratto di mutuo per l'acquisto della casa familiare), alle cure mediche non coperte dalle A.S.L., al mantenimento dei figli agli studi, nonché, eventualmente, per rimuovere o attenuare le umiliazioni subite, per effetto del provvedimento espulsivo, nell'ambiente di lavoro, in quello familiare ed in quello sociale e ovviare alla eventuale compromissione del suo equilibrio psico-fisico (9).

3. Questi concetti sono stati affermati anche nella ordinanza oggetto della presente nota pronunciata dal Tribunale di Tempio Pausania, al quale si era rivolto un lavoratore che lamentava una serie di comportamenti illegittimi da parte dell'azienda presso la quale aveva lavorato, ivi compreso il licenziamento che aveva posto fine al rapporto. Licenziamento in relazione al quale egli aveva proposto, in corso di causa, un ricorso *ex art. 700 c.p.c.* per ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro sul presupposto della sussistenza sia del *fumus boni iuris*, sia del *periculum in mora*; *periculum* che sarebbe consistito nella mancanza – a causa della perdita del posto di lavoro – delle risorse economiche idonee a consentire il sostentamento di esso ricorrente e della sua famiglia.

Dopo avere richiamato le regole che disciplinano il procedimento d'urgenza e l'interpretazione delle medesime alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, il giudice respingeva il ricorso sul presupposto che il ricorrente non solo non aveva adeguatamente fornito la prova della sussistenza di una situazione patrimoniale talmente grave da giustificare il ricorso alla tutela d'urgenza, ma anche che, dalla sommaria istruttoria svolta erano, al contrario, emersi elementi idonei a far ritenere che le lamentate difficoltà non sussistessero.

Il che, secondo il giudice, lo esimeva addirittura dall'obbligo di valutare la fondatezza, o meno, della domanda cautelare sotto il profilo del *fumus boni iuris*.

Il provvedimento appare ineccepibile sul piano dei principi e adeguatamente motivato.

CARLO DORE

(8) Cfr. PALLADINI, *op. cit.*, p. 891.

(9) Cfr. Trib. Milano, 9 giugno 2004, in *Riv. crit. dir. lav.*, 2004, p. 1045; Trib. Milano, 26 novembre 2005, *ivi*, 2006, p. 921.

98

CARLO DORE

*IL PROVVEDIMENTO EX ART. 700 C.P.C.
IN MATERIA DI LICENZIAMENTI*

(estratto da)

**RIVISTA
GIURIDICA
SARDA**

1-2012
Anno XXVII

Gennaio-Aprile - Pubblicazione quadrimestrale

EDIZIONI AV